




Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA



Verifica delle quantificazioni

A.C. 1633

Disposizioni urgenti in materia di termini normativi

(Conversione in legge del DL 215/2023)

Emendamenti del Governo

3.204, 3.205, 7.26, 7.27, 8.124, 11.34, 17.017

N. 177 – 13 febbraio 2024



Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA

Verifica delle quantificazioni

A.C. 1633

Disposizioni urgenti in materia di termini normativi

(Conversione in legge del DL 215-2023)

Emendamenti del Governo

3.204, 3.205, 7.26, 7.27, 8.124, 11.34, 17.017

N. 177 – 13 febbraio 2024

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

☎ 066760-2174 / 066760-9455 – ✉ bs_segreteria@camera.it

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

☎ 066760-3545 / 066760-3685 – ✉ com_bilancio@camera.it

INDICE

PREMESSA	- 3 -
VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI	- 3 -
ARTICOLO 3, COMMA 12-BIS (EM. 3.204).....	- 3 -
PROROGA DI TERMINI IN MATERIA DI AGEVOLAZIONI PER L'ACQUISTO DELLA CASA DI ABITAZIONE	- 3 -
ARTICOLO 3, COMMA 12-BIS (EM. 3.205).....	- 4 -
CONTRIBUTO DELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO PER IL CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI DELLA FINANZA PUBBLICA	- 4 -
ARTICOLO 7, COMMA 6-BIS (EM. 7.26)	- 5 -
CONTABILITÀ DELLE DIREZIONI REGIONALI MUSEI	- 5 -
ARTICOLO 7, COMMI 6-BIS E 6-TER (EM. 7.27).....	- 6 -
PROROGA IN MATERIA DI CULTURA.....	- 6 -
ARTICOLO 8, COMMA 9-BIS (EM. 8.124)	- 7 -
VARIANTI AL PROGETTO DEFINITIVO APPROVATO DAL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE	- 7 -
ARTICOLO 11, COMMI 4-BIS E 4-TER (EM. 11.34)	- 8 -
DURATA DEL PERIODO DI TIROCINIO DEI MAGISTRATI ORDINARI DI NUOVA ASSUNZIONE	- 8 -
ARTICOLO 11, COMMA 5-BIS (EM. 11.34).....	- 15 -
PROROGA IN MATERIA DI NOTIFICAZIONI ESEGUITE DAGLI AVVOCATI	- 15 -
ARTICOLO 11, COMMA 5-TER (EM. 11.34)	- 17 -
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CRISI D'IMPRESA	- 17 -
ARTICOLO 11, COMMA 6-BIS (EM. 11.34).....	- 18 -
COMANDI E DISTACCHI DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA	- 18 -
ARTICOLO 11, COMMA 6-TER (EM. 11.34)	- 19 -
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI MOBILITÀ VOLONTARIA DI PERSONALE TRA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	- 19 -
ARTICOLO 17-BIS (EMENDAMENTO 17.017).....	- 20 -
DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI EVENTI SISMICI DELL'AREA ETNEA	- 20 -

PREMESSA

Nel corso dell'esame del provvedimento C 1633 (conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi), sono stati presentati, presso le Commissioni I e V riunite in sede referente, alcuni emendamenti del Governo e dei relatori.

Gli emendamenti di iniziativa governativa sono corredati di relazione tecnica, mentre quelli dei relatori non ne sono corredati.

Alle relazioni tecniche non sono allegati prospetti riepilogativi degli effetti finanziari.

È oggetto della presente Nota il testo degli emendamenti governativi corredati di relazione tecnica: si esaminano di seguito le norme considerate dalle relazioni tecniche e che appaiono presentare profili di carattere finanziario.

Per quanto riguarda l'emendamento 11.34, volto a introdurre una pluralità di commi aggiuntivi nel testo dell'articolo 11 del provvedimento in conversione, per ragioni di facilità espositiva si è preferito commentare le varie disposizioni separatamente anziché redigere un'unica scheda riferita al complesso dell'emendamento.

In ogni caso, per ciascuna disposizione è indicato, in titolo, il relativo emendamento.

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

ARTICOLO 3, comma 12-*bis* (Em. 3.204)

Proroga di termini in materia di agevolazioni per l'acquisto della casa di abitazione

La norma interviene sulla disciplina del Fondo di garanzia per l'acquisto della prima casa, differendo dal 30 giugno 2023 al 31 dicembre 2024 l'estensione della garanzia massima dell'80 per cento, a valere sul Fondo medesimo, prevista sulla quota capitale dei mutui destinati alle categorie prioritarie, aventi specifici requisiti di reddito ed età.

In proposito si ricorda che la norma è stata da ultimo prorogata, al 30 giugno 2023, dall'articolo 3, comma 10-*bis*, del decreto-legge n. 198 del 2022. Alla disposizione non sono stati ascritti effetti finanziari.

La relazione tecnica afferma che la norma, che estende una previsione di natura meramente ordinamentale, non richiede stanziamenti aggiuntivi rispetto alle disponibilità finanziarie presenti a legislazione vigente sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e non genera pertanto ulteriori o maggiori oneri sui saldi di finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma in esame proroga al 31 dicembre 2024 l'estensione della garanzia massima dell'80 per cento, a valere sul Fondo di garanzia per l'acquisto della prima casa, prevista sulla quota capitale dei mutui destinati alle categorie prioritarie, aventi specifici requisiti di reddito ed età. In proposito non si hanno osservazioni da formulare, tenuto conto di quanto precisato dalla relazione tecnica circa le disponibilità finanziarie presenti sul Fondo e considerato che quest'ultimo opera nei limiti delle risorse disponibili e che alla precedente analoga proroga della misura non erano stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica.

ARTICOLO 3, comma 12-bis (Em. 3.205)

Contributo delle regioni a statuto ordinario per il conseguimento degli obiettivi della finanza pubblica

Le norme apportano modifiche all'articolo 1, comma 527, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, che ha fissato il contributo dovuto dalle regioni a statuto ordinario per il conseguimento degli obiettivi della finanza pubblica in misura pari a 350 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028. Le modifiche ora introdotte riducono di 45 milioni di euro il contributo dovuto per l'anno 2024. Al relativo onere, pari appunto a 45 milioni di euro per l'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 22, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, concernente lo stanziamento di 400 milioni di euro annui a decorrere dal 2023 per la fiscalizzazione degli oneri generali di sistema¹ destinati al finanziamento delle attività nucleari residue e delle misure di compensazione territoriale.

La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle norme.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le norme riducono di 45 milioni di euro il contributo alla finanza pubblica dovuto dalle regioni a statuto ordinario per il 2024, provvedendo al relativo onere mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 22, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, relativa la fiscalizzazione degli oneri generali di sistema² destinati al finanziamento delle attività nucleari

¹ Relativi alla fornitura di energia elettrica.

² Relativi alla fornitura di energia elettrica.

residue e delle misure di compensazione territoriale, In proposito non si hanno osservazioni da formulare, poiché l'onere è configurato come limite massimo di spesa e l'autorizzazione di spesa oggetto di riduzione reca le occorrenti disponibilità.

ARTICOLO 7, comma 6-bis (Em. 7.26)

Contabilità delle Direzioni regionali Musei

Le norme stabiliscono che le contabilità ordinarie intestate alle Direzioni Regionali Musei accorpate ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera *f*), del DPCM 17 ottobre 2023, n. 167 (vedi *infra*), continuano ad operare fino al 31 dicembre 2024 per consentire agli Istituti accorpanti di esaurire le disponibilità residue accertate alla data di entrata in vigore del suddetto DPCM.

Si rammenta che il sopra citato DPCM del 2023 è il regolamento recante modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero della cultura. In particolare l'articolo 1, comma 1, lettera *f*), ha ridotto da 20 a 13 il numero massimo delle Direzioni regionali musei, che devono essere individuate con decreto ministeriale di natura non regolamentare. In tale quadro, nelle Regioni Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Marche, Molise e Umbria le direzioni regionali Musei sono accorpate ai musei e agli altri luoghi della cultura individuati quali uffici di livello dirigenziale non generale ed enumerati specificamente all'articolo 33, comma 3, lettera *b*), del Regolamento di organizzazione del Ministero della cultura.

La relazione tecnica chiarisce che le contabilità ordinarie che continuano ad operare fino al 31 dicembre 2024 sono le seguenti:

- Direzione Regionale Musei del Molise;
- Direzione Regionale Musei del Friuli-Venezia Giulia;
- Direzione Regionale Musei delle Marche;
- Direzione Regionale Musei dell'Umbria;
- Direzione Regionale Musei della Liguria.

La relazione tecnica, poi, afferma che la norma non comporta oneri aggiuntivi per le finanze dello Stato. La relazione tecnica esplicita anche che la proroga non incide sul sistema dei controlli, con la conseguenza che i rendiconti amministrativi resi dai direttori degli istituti accorpanti, quali funzionari delegati di contabilità ordinaria, restano soggetti al controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile³, svolto dai competenti uffici del sistema delle ragionerie.

³ Di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo n. 123 del 2011.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le norme stabiliscono che le contabilità ordinarie intestate a talune Direzioni Regionali Musei⁴ che sono state accorpate ad altre strutture in applicazione della riforma del regolamento di organizzazione del Ministero della cultura⁵ continuano ad operare fino al 31 dicembre 2024 per consentire agli Istituti accorpanti di esaurire le disponibilità residue accertate alla data di entrata in vigore del suddetto DPCM. La relazione tecnica afferma che la norma non comporta oneri aggiuntivi per le finanze dello Stato. In proposito, considerato che la disposizione è finalizzata a consentire agli Istituti accorpanti di esaurire le disponibilità che residuano sulle contabilità ordinarie prorogate andrebbe acquisita conferma da parte del Governo che l'esaurimento nell'anno in corso delle risorse disponibili sia già stato scontato nei tendenziali di finanza pubblica, al fine di escludere che la norma introdotta possa comportare incrementi di spesa non previsti nell'anno 2024.

ARTICOLO 7, commi 6-bis e 6-ter (Em. 7.27)

Proroga in materia di cultura

Le norme prorogano, dal 2023 al 2024, l'applicazione di un criterio derogatorio di riparto della quota del Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo destinata alle fondazioni lirico-sinfoniche, originariamente fissato dal comma 4 dell'articolo 183 del decreto-legge n. 34 del 2020.

Si rammenta che il predetto comma 4, nel contesto della crisi pandemica, ha previsto che la quota del "Fondo unico per lo spettacolo" (successivamente denominato: "Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo"⁶) destinata alle fondazioni lirico-sinfoniche sarebbe stata ripartita secondo specifici criteri derogatori⁷. Originariamente, la deroga riguardava le sole annualità 2020 e 2021.

Alla norma – che ha inciso sui soli criteri di riparto – non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica. La deroga è stata successivamente prorogata, da ultimo dall'articolo 7, comma 7-bis, del decreto-legge n. 198 del 2022. Anche a detta proroga non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica.

⁴ Direzione Regionale Musei del Molise; Direzione Regionale Musei del Friuli-Venezia Giulia; Direzione Regionale Musei delle Marche; Direzione Regionale Musei dell'Umbria; Direzione Regionale Musei della Liguria.

⁵ Ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera f), del DPCM 17 ottobre 2023, n. 167.

⁶ Ai sensi dell'articolo 1, comma 631, della legge di bilancio per il 2023.

⁷ Ossia sulla base della media delle percentuali stabilite per il triennio 2017-2019, in deroga ai criteri generali e alle percentuali di ripartizione previsti dall'articolo 1 del decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 3 febbraio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 21 maggio 2014.

Le norme ora in esame provvedono altresì ad aggiornare, per coordinamento, la precedente denominazione del Fondo e ad aggiornare i termini entro cui le fondazioni devono rendicontare l'attività svolta nell'anno precedente.

La relazione tecnica si limita ad affermare che la disposizione non determina oneri a carico della finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione, si osserva preliminarmente che la norma in esame proroga anche per il 2024 l'applicazione di un criterio derogatorio per il riparto della quota del Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo destinata alle fondazioni lirico-sinfoniche. In proposito non si hanno osservazioni da formulare considerato che la norma oggetto di proroga incide sul riparto e non sull'ammontare delle risorse già stanziato e che pertanto sia alla disposizione originaria sia alle proroghe che hanno preceduto quella ora in esame non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica.

ARTICOLO 8, comma 9-bis (Em. 8.124)

Varianti al progetto definitivo approvato dal Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile

Le norme inseriscono all'articolo 8 del provvedimento in esame il nuovo comma 9-bis, che reca modifiche all'articolo 1, comma 15, del decreto-legge n. 32 del 2019. In particolare, viene differita dal 2023 al 2024 la previsione secondo cui, per gli interventi ricompresi tra le infrastrutture strategiche, le varianti da apportare al progetto definitivo sono approvate esclusivamente dal soggetto aggiudicatore qualora non superino del 50 per cento il valore del progetto approvato; in caso contrario dette varianti sono approvate dal Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS).

Contestualmente, viene aggiornata la definizione di Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), recata dalla disposizione originaria, con quella, nuova, di CIPESS.

La relazione tecnica afferma che con la proroga proposta, nell'ipotesi di variante non superiore al 50 per cento del valore dell'opera, si snellirebbe la procedura in quanto verrebbe meno il passaggio attraverso il CIPESS, per cui non sarebbe necessario attendere il tempo dello svolgimento dell'istruttoria e, successivamente all'approvazione della delibera, i tempi per il controllo di legittimità della Corte dei conti e, infine, non ci si esporrebbe al rischio di fermare o rallentare le procedure per eventuale insorgenza di contenziosi.

Inoltre, considerato che numerose opere strategiche sono state incluse nell'elenco degli interventi previsti per il PNRR, uscendo dall'ambito di competenza del CIPESS, con conseguente semplificazione delle procedure per la realizzazione degli investimenti pubblici, è necessario semplificare anche la disciplina per le opere non rientranti nel perimetro PNRR, ai fini di un'armonizzazione delle tempistiche, così da ottenere, almeno entro il 2024, la conclusione del maggior numero di opere possibile.

La RT afferma infine che la proposta normativa in argomento non comporta nuovi oneri per la finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame differiscono dal 2023 al 2024 la previsione di cui all'articolo 1, comma 15, del decreto-legge n. 32 del 2019 secondo cui, per gli interventi ricompresi tra le infrastrutture strategiche, le varianti da apportare al progetto definitivo sono approvate esclusivamente dal soggetto aggiudicatore qualora non superino del 50 per cento il valore del progetto approvato.

In proposito non si hanno osservazioni da formulare tenuto conto sia del carattere ordinamentale della disposizione sia del fatto che alla disposizione originaria e alle successive proroghe non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica.

ARTICOLO 11, commi 4-*bis* e 4-*ter* (Em. 11.34)

Durata del periodo di tirocinio dei magistrati ordinari di nuova assunzione

La norma proroga, con riguardo ai concorsi banditi fino al 2023 per il reclutamento di magistrati ordinari, l'applicazione del comma 381 dell'articolo 1 della legge n. 197 del 2022 che, con riferimento a specifici analoghi concorsi⁸, ha previsto, in via straordinaria⁹ e limitatamente agli idonei all'esito dei medesimi concorsi, una riduzione della durata del prescritto tirocinio disponendo che questo avesse la durata complessiva di dodici mesi (anziché diciotto) suddivisi in sessioni, anche non consecutive, di quattro mesi (anziché sei) presso la Scuola superiore della magistratura e di otto mesi (anziché dodici) presso gli uffici giudiziari¹⁰ (comma 4-*bis*). Per l'attuazione di tale disposizione è autorizzata la spesa di euro 3.392.802 "per gli anni 2026 e 2027" (così, testualmente, la norma; si intende: "per ciascuno

⁸ Concorsi banditi con i DM 29 ottobre 2019 e 1° dicembre 2021.

⁹ In deroga a quanto previsto dalla legge n. 26 del 2006.

¹⁰ Tale sessione è sua volta articolata in tre periodi, rispettivamente tre mesi, presso i tribunali, di un mese, presso le procure della Repubblica presso i tribunali e di quattro mesi presso un ufficio corrispondente a quello di prima destinazione del magistrato ordinario in tirocinio.

degli anni”) e di euro 668.616 “per gli anni 2028 e 2029”, cui si provvede mediante riduzione per euro 3.392.802 annui a decorrere dall’anno 2026 delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2024-2026, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento di competenza del Ministero della giustizia (comma 4-ter).

Si rammenta che il comma 381 dell’articolo 1 della legge n. 197 del 2022 ha disposto, in via straordinaria in deroga alla legge n. 26 del 2006 e limitatamente agli idonei all’esito dei concorsi banditi con i DM 29 ottobre 2019 (209 unità) e 1° dicembre 2021 (500 unità), una riduzione (da diciotto a dodici mesi) della durata del tirocinio dei magistrati. La relazione tecnica, con riguardo a tale disposizione, calcola l’onere relativo alla differente durata del tirocinio in euro 1.747.593 per il 2024 e in euro 344.395 per il 2026 per il primo concorso e in euro 4.180.843 per il 2025 e in euro 823.911 per il 2027 per il secondo concorso.

La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle norme e precisa che i concorsi del 2023 per i quali si prevede la riduzione da diciotto a dodici mesi della durata del tirocinio dei magistrati ordinari dichiarati idonei sono quelli banditi con decreto ministeriale del 18 ottobre 2022 e con decreto ministeriale del 9 ottobre 2023. La relazione tecnica riferisce che, dal confronto tra gli oneri derivanti dall’assunzione delle 400 unità di magistrati ordinari vincitori del concorso bandito con DM 18 ottobre 2022, nelle due ipotesi di durata del tirocinio di 18 e 12 mesi, emerge un onere aggiuntivo nell’ipotesi del tirocinio della durata di 12 mesi pari ad euro 3.392.802 per il 2026 e ad euro 668.616 per il 2028. Operando analogamente con riferimento all’assunzione delle 400 unità di magistrati ordinari di cui al concorso bandito con DM 9 ottobre 2023, l’onere aggiuntivo nell’ipotesi di tirocinio della durata di 12 mesi ammonta ad euro 3.392.802 per il 2027 e ad euro 668.616 per il 2029. La quantificazione è effettuata dalla relazione tecnica nei termini illustrati nei prospetti riportati a seguire.

(euro)

Tirocinio 18 mesi per 400 unità di magistrati ordinari DM 18 ottobre 2022 con decorrenza 2025

Qualifica	Anno	Mesi	Classe	Stipendio	Iis	Ind.	Lordo Dip.	8,50%	24,20%	5,68%	3,41%	Oneri Amm.	Totale	Mesi	Costo Unitario	400	Onere
Magistrato ordinario in tirocinio HH02	2025	6	0	28.700,11	12.165,39	7.454,28	48.319,78	4.107,18	11.693,39	1.630,17	414,84	17.845,57	66.165,35	6	33.082,68	13.233.070,82	30.320.289,05
	2025	6	0	28.700,11	12.165,39	14.908,55	55.774,05	4.740,79	13.497,32	1.630,17	414,84	20.283,12	76.057,17	6	38.028,59	15.211.434,08	
	2025		13^	2.391,68	1.013,78		3.405,46	289,46	824,12	135,85	34,57	1.284,00	4.689,46	13^	4.689,46	1.875.784,15	
	2026	6	0	28.700,11	12.165,39	14.908,55	55.774,05	4.740,79	13.497,32	1.630,17	414,84	20.283,12	76.057,17	6	38.028,59	15.211.434,08	
Magistrato ordinario HH03	2026	6	0	40.264,42	12.871,67	14.908,55	68.044,64	5.783,79	16.466,80	2.287,02	438,92	24.976,54	93.021,18	6	46.510,59	18.604.236,06	36.256.921,28
	2026		13^	3.355,37	1.072,64		4.428,01	376,38	1.071,58	190,58	36,58	1.675,12	6.103,13	13^	6.103,13	2.441.251,15	
	2027	12	0	40.264,42	12.871,67	14.908,55	68.044,64	5.783,79	16.466,80	2.287,02	438,92	24.976,54	93.021,18	12	93.021,18	37.208.472,11	39.649.723,26
	2027		13^	3.355,37	1.072,64		4.428,01	376,38	1.071,58	190,58	36,58	1.675,12	6.103,13	13^	6.103,13	2.441.251,15	
	2028	6	0	40.264,42	12.871,67	14.908,55	68.044,64	5.783,79	16.466,80	2.287,02	438,92	24.976,54	93.021,18	6	46.510,59	18.604.236,06	40.429.775,47
	2028	6	1	42.680,29	12.871,67	14.908,55	70.460,51	5.989,14	17.051,44	2.424,24	438,92	25.903,75	96.364,26	6	48.182,13	19.272.852,24	
2028		13^	3.556,69	1.072,64		4.629,33	393,49	1.120,30	202,02	36,58	1.752,39	6.381,72	13^	6.381,72	2.552.687,18		
Magistrato ordinario dalla prima valutazione di professionalità HH04	2029	7	0	58.297,00	13.825,42	14.908,55	87.030,97	7.397,63	21.061,49	3.311,27	471,45	32.241,84	119.272,81	7	69.575,81	27.830.323,18	51.284.755,16
	2029	5	1	59.234,00	13.825,42	14.908,55	87.967,97	7.477,28	21.288,25	3.364,49	471,45	32.601,46	120.569,43	5	50.237,26	20.094.905,70	
	2029		13^	4.936,17	1.152,12		6.088,29	517,50	1.473,36	280,37	39,29	2.310,53	8.398,82	13^	8.398,82	3.359.526,28	
	2030	12	1	59.234,00	13.825,42	14.908,55	87.967,97	7.477,28	21.288,25	3.364,49	471,45	32.601,46	120.569,43	12	120.569,43	48.227.773,68	51.587.299,96
	2030		13^	4.936,17	1.152,12		6.088,29	517,50	1.473,36	280,37	39,29	2.310,53	8.398,82	13^	8.398,82	3.359.526,28	
	2031	7	1	59.234,00	13.825,42	14.908,55	87.967,97	7.477,28	21.288,25	3.364,49	471,45	32.601,46	120.569,43	7	70.332,17	28.132.867,98	52.515.240,26
	2031	5	2	62.586,87	13.825,42	14.908,55	91.320,84	7.762,27	22.099,64	3.554,93	471,45	33.888,30	125.209,14	5	52.170,47	20.868.189,29	
	2031		13^	5.215,57	1.152,12		6.367,69	541,25	1.540,98	296,24	39,29	2.417,77	8.785,46	13^	8.785,46	3.514.183,00	
	2032	12	2	62.586,87	13.825,42	14.908,55	91.320,84	7.762,27	22.099,64	3.554,93	471,45	33.888,30	125.209,14	12	125.209,14	50.083.654,29	53.597.837,28
	2032		13^	5.215,57	1.152,12		6.367,69	541,25	1.540,98	296,24	39,29	2.417,77	8.785,46	13^	8.785,46	3.514.183,00	
	2033	7	2	62.586,87	13.825,42	14.908,55	91.320,84	7.762,27	22.099,64	3.554,93	471,45	33.888,30	125.209,14	7	73.038,66	29.215.465,00	54.525.774,82
	2033	5	3	65.939,73	13.825,42	14.908,55	94.673,70	8.047,26	22.911,04	3.745,38	471,45	35.175,12	129.848,82	5	54.103,68	21.641.470,56	
	2033		13^	5.494,98	1.152,12		6.647,10	565,00	1.608,60	312,11	39,29	2.525,00	9.172,10	13^	9.172,10	3.668.839,25	
	2034	12	3	65.939,73	13.825,42	14.908,55	94.673,70	8.047,26	22.911,04	3.745,38	471,45	35.175,12	129.848,82	12	129.848,82	51.939.529,35	55.608.368,61
2034		13^	5.494,98	1.152,12		6.647,10	565,00	1.608,60	312,11	39,29	2.525,00	9.172,10	13^	9.172,10	3.668.839,25		

(euro)

Tirocinio 12 mesi per 400 unità di magistrati ordinari DM 18 ottobre 2022 con decorrenza 2025

Qualifica	Anno	Mesi	Classe	Stipendio	Iis	Ind.	Lordo Dip.	8,50%	24,20%	5,68%	3,41%	Oneri Amm.	Totale	Mesi	Costo Unitario	400	Onere
Magistrato ordinario in tirocinio HH02	2025	6	0	28.700,11	12.165,39	7.454,28	48.319,78	4.107,18	11.693,39	1.630,17	414,84	17.845,57	66.165,35	6	33.082,68	13.233.070,82	30.320.289,05
	2025	6	0	28.700,11	12.165,39	14.908,55	55.774,05	4.740,79	13.497,32	1.630,17	414,84	20.283,12	76.057,17	6	38.028,59	15.211.434,08	
	2025		13^	2.391,68	1.013,78		3.405,46	289,46	824,12	135,85	34,57	1.284,00	4.689,46	13^	4.689,46	1.875.784,15	
	2026	0	0	28.700,11	12.165,39	14.908,55	55.774,05	4.740,79	13.497,32	1.630,17	414,84	20.283,12	76.057,17	0	0,00	0,00	
Magistrato ordinario HH03	2026	12	0	40.264,42	12.871,67	14.908,55	68.044,64	5.783,79	16.466,80	2.287,02	438,92	24.976,54	93.021,18	12	93.021,18	37.208.472,11	39.649.723,26
	2026		13^	3.355,37	1.072,64		4.428,01	376,38	1.071,58	190,58	36,58	1.675,12	6.103,13	13^	6.103,13	2.441.251,15	
	2027	12	0	40.264,42	12.871,67	14.908,55	68.044,64	5.783,79	16.466,80	2.287,02	438,92	24.976,54	93.021,18	12	93.021,18	37.208.472,11	39.649.723,26
	2027		13^	3.355,37	1.072,64		4.428,01	376,38	1.071,58	190,58	36,58	1.675,12	6.103,13	13^	6.103,13	2.441.251,15	
	2028	0	0	40.264,42	12.871,67	14.908,55	68.044,64	5.783,79	16.466,80	2.287,02	438,92	24.976,54	93.021,18	0	0,00	0,00	41.098.391,65
	2028	12	1	42.680,29	12.871,67	14.908,55	70.460,51	5.989,14	17.051,44	2.424,24	438,92	25.903,75	96.364,26	12	96.364,26	38.545.704,48	
	2028		13^	3.556,69	1.072,64		4.629,33	393,49	1.120,30	202,02	36,58	1.752,39	6.381,72	13^	6.381,72	2.552.687,18	
Magistrato ordinario dalla prima valutazione di professionalità HH04	2029	7	0	58.297,00	13.825,42	14.908,55	87.030,97	7.397,63	21.061,49	3.311,27	471,45	32.241,84	119.272,81	7	69.575,81	27.830.323,18	51.284.755,16
	2029	5	1	59.234,00	13.825,42	14.908,55	87.967,97	7.477,28	21.288,25	3.364,49	471,45	32.601,46	120.569,43	5	50.237,26	20.094.905,70	
	2029		13^	4.936,17	1.152,12		6.088,29	517,50	1.473,36	280,37	39,29	2.310,53	8.398,82	13^	8.398,82	3.359.526,28	
	2030	12	1	59.234,00	13.825,42	14.908,55	87.967,97	7.477,28	21.288,25	3.364,49	471,45	32.601,46	120.569,43	12	120.569,43	48.227.773,68	51.587.299,96
	2030		13^	4.936,17	1.152,12		6.088,29	517,50	1.473,36	280,37	39,29	2.310,53	8.398,82	13^	8.398,82	3.359.526,28	
	2031	7	1	59.234,00	13.825,42	14.908,55	87.967,97	7.477,28	21.288,25	3.364,49	471,45	32.601,46	120.569,43	7	70.332,17	28.132.867,98	52.515.240,26
	2031	5	2	62.586,87	13.825,42	14.908,55	91.320,84	7.762,27	22.099,64	3.554,93	471,45	33.888,30	125.209,14	5	52.170,47	20.868.189,29	
	2031		13^	5.215,57	1.152,12		6.367,69	541,25	1.540,98	296,24	39,29	2.417,77	8.785,46	13^	8.785,46	3.514.183,00	53.597.837,28
	2032	12	2	62.586,87	13.825,42	14.908,55	91.320,84	7.762,27	22.099,64	3.554,93	471,45	33.888,30	125.209,14	12	125.209,14	50.083.654,29	
	2032		13^	5.215,57	1.152,12		6.367,69	541,25	1.540,98	296,24	39,29	2.417,77	8.785,46	13^	8.785,46	3.514.183,00	54.525.774,82
	2033	7	2	62.586,87	13.825,42	14.908,55	91.320,84	7.762,27	22.099,64	3.554,93	471,45	33.888,30	125.209,14	7	73.038,66	29.215.465,00	
	2033	5	3	65.939,73	13.825,42	14.908,55	94.673,70	8.047,26	22.911,04	3.745,38	471,45	35.175,12	129.848,82	5	54.103,68	21.641.470,56	
	2033		13^	5.494,98	1.152,12		6.647,10	565,00	1.608,60	312,11	39,29	2.525,00	9.172,10	13^	9.172,10	3.668.839,25	55.608.368,61
	2034	12	3	65.939,73	13.825,42	14.908,55	94.673,70	8.047,26	22.911,04	3.745,38	471,45	35.175,12	129.848,82	12	129.848,82	51.939.529,35	
2034		13^	5.774,38	1.152,12		6.926,50	588,75	1.676,21	327,98	39,29	2.632,24	9.558,74	13^	9.558,74	3.823.495,97		

(euro)

Tirocinio 18 mesi per 400 unità di magistrati ordinari DM 9 ottobre 2023 con decorrenza 2026

Qualifica	Anno	Mesi	Classe	Stipendio	Iis	Ind.	Lordo Dip.	8,50%	24,20%	5,68%	3,41%	Oneri Amm.	Totale	Mesi	Costo Unitario	400	Onere
Magistrato ordinario in tirocinio HH02	2026	6	0	28.700,11	12.165,39	7.454,28	48.319,78	4.107,18	11.693,39	1.630,17	414,84	17.845,57	66.165,35	6	33.082,68	13.233.070,82	30.320.289,05
	2026	6	0	28.700,11	12.165,39	14.908,55	55.774,05	4.740,79	13.497,32	1.630,17	414,84	20.283,12	76.057,17	6	38.028,59	15.211.434,08	
	2026		13^	2.391,68	1.013,78		3.405,46	289,46	824,12	135,85	34,57	1.284,00	4.689,46	13^	4.689,46	1.875.784,15	
	2027	6	0	28.700,11	12.165,39	14.908,55	55.774,05	4.740,79	13.497,32	1.630,17	414,84	20.283,12	76.057,17	6	38.028,59	15.211.434,08	
Magistrato ordinario HH03	2027	6	0	40.264,42	12.871,67	14.908,55	68.044,64	5.783,79	16.466,80	2.287,02	438,92	24.976,54	93.021,18	6	46.510,59	18.604.236,06	36.256.921,28
	2027		13^	3.355,37	1.072,64		4.428,01	376,38	1.071,58	190,58	36,58	1.675,12	6.103,13	13^	6.103,13	2.441.251,15	
	2028	12	0	40.264,42	12.871,67	14.908,55	68.044,64	5.783,79	16.466,80	2.287,02	438,92	24.976,54	93.021,18	12	93.021,18	37.208.472,11	39.649.723,26
	2028		13^	3.355,37	1.072,64		4.428,01	376,38	1.071,58	190,58	36,58	1.675,12	6.103,13	13^	6.103,13	2.441.251,15	
	2029	6	0	40.264,42	12.871,67	14.908,55	68.044,64	5.783,79	16.466,80	2.287,02	438,92	24.976,54	93.021,18	6	46.510,59	18.604.236,06	40.429.775,47
	2029	6	1	42.680,29	12.871,67	14.908,55	70.460,51	5.989,14	17.051,44	2.424,24	438,92	25.903,75	96.364,26	6	48.182,13	19.272.852,24	
	2029		13^	3.556,69	1.072,64		4.629,33	393,49	1.120,30	202,02	36,58	1.752,39	6.381,72	13^	6.381,72	2.552.687,18	
Magistrato ordinario dalla prima valutazione di professionalità HH04	2030	7	0	58.297,00	13.825,42	14.908,55	87.030,97	7.397,63	21.061,49	3.311,27	471,45	32.241,84	119.272,81	7	69.575,81	27.830.323,18	51.284.755,16
	2030	5	1	59.234,00	13.825,42	14.908,55	87.967,97	7.477,28	21.288,25	3.364,49	471,45	32.601,46	120.569,43	5	50.237,26	20.094.905,70	
	2030		13^	4.936,17	1.152,12		6.088,29	517,50	1.473,36	280,37	39,29	2.310,53	8.398,82	13^	8.398,82	3.359.526,28	
	2031	12	1	59.234,00	13.825,42	14.908,55	87.967,97	7.477,28	21.288,25	3.364,49	471,45	32.601,46	120.569,43	12	120.569,43	48.227.773,68	51.587.299,96
	2031		13^	4.936,17	1.152,12		6.088,29	517,50	1.473,36	280,37	39,29	2.310,53	8.398,82	13^	8.398,82	3.359.526,28	
	2032	7	1	59.234,00	13.825,42	14.908,55	87.967,97	7.477,28	21.288,25	3.364,49	471,45	32.601,46	120.569,43	7	70.332,17	28.132.867,98	52.515.240,26
	2032	5	2	62.586,87	13.825,42	14.908,55	91.320,84	7.762,27	22.099,64	3.554,93	471,45	33.888,30	125.209,14	5	52.170,47	20.868.189,29	
	2032		13^	5.215,57	1.152,12		6.367,69	541,25	1.540,98	296,24	39,29	2.417,77	8.785,46	13^	8.785,46	3.514.183,00	
	2033	12	2	62.586,87	13.825,42	14.908,55	91.320,84	7.762,27	22.099,64	3.554,93	471,45	33.888,30	125.209,14	12	125.209,14	50.083.654,29	53.597.837,28
	2033		13^	5.215,57	1.152,12		6.367,69	541,25	1.540,98	296,24	39,29	2.417,77	8.785,46	13^	8.785,46	3.514.183,00	
	2034	7	2	62.586,87	13.825,42	14.908,55	91.320,84	7.762,27	22.099,64	3.554,93	471,45	33.888,30	125.209,14	7	73.038,66	29.215.465,00	54.525.774,82
	2034	5	3	65.939,73	13.825,42	14.908,55	94.673,70	8.047,26	22.911,04	3.745,38	471,45	35.175,12	129.848,82	5	54.103,68	21.641.470,56	
	2034		13^	5.494,98	1.152,12		6.647,10	565,00	1.608,60	312,11	39,29	2.525,00	9.172,10	13^	9.172,10	3.668.839,25	
	2035	12	3	65.939,73	13.825,42	14.908,55	94.673,70	8.047,26	22.911,04	3.745,38	471,45	35.175,12	129.848,82	12	129.848,82	51.939.529,35	55.608.368,61
	2035		13^	5.494,98	1.152,12		6.647,10	565,00	1.608,60	312,11	39,29	2.525,00	9.172,10	13^	9.172,10	3.668.839,25	

(euro)

Tirocinio 12 mesi per 400 unità di magistrati ordinari DM 9 ottobre 2023 con decorrenza 2026

Qualifica	Anno	Mesi	Classe	Stipendio	Iis	Ind.	Lordo Dip.	8,50%	24,20%	5,68%	3,41%	Oneri Amm.	Totale	Mesi	Costo Unitario	400	Onere
Magistrato ordinario in tirocinio HH02	2026	6	0	28.700,11	12.165,39	7.454,28	48.319,78	4.107,18	11.693,39	1.630,17	414,84	17.845,57	66.165,35	6	33.082,68	13.233.070,82	30.320.289,05
	2026	6	0	28.700,11	12.165,39	14.908,55	55.774,05	4.740,79	13.497,32	1.630,17	414,84	20.283,12	76.057,17	6	38.028,59	15.211.434,08	
	2026		13^	2.391,68	1.013,78		3.405,46	289,46	824,12	135,85	34,57	1.284,00	4.689,46	13^	4.689,46	1.875.784,15	
	2027	0	0	28.700,11	12.165,39	14.908,55	55.774,05	4.740,79	13.497,32	1.630,17	414,84	20.283,12	76.057,17	0	0,00	0,00	
Magistrato ordinario HH03	2027	12	0	40.264,42	12.871,67	14.908,55	68.044,64	5.783,79	16.466,80	2.287,02	438,92	24.976,54	93.021,18	12	93.021,18	37.208.472,11	39.649.723,26
	2027		13^	3.355,37	1.072,64		4.428,01	376,38	1.071,58	190,58	36,58	1.675,12	6.103,13	13^	6.103,13	2.441.251,15	
	2028	12	0	40.264,42	12.871,67	14.908,55	68.044,64	5.783,79	16.466,80	2.287,02	438,92	24.976,54	93.021,18	12	93.021,18	37.208.472,11	39.649.723,26
	2028		13^	3.355,37	1.072,64		4.428,01	376,38	1.071,58	190,58	36,58	1.675,12	6.103,13	13^	6.103,13	2.441.251,15	
	2029	0	0	40.264,42	12.871,67	14.908,55	68.044,64	5.783,79	16.466,80	2.287,02	438,92	24.976,54	93.021,18	0	0,00	0,00	
	2029	12	1	42.680,29	12.871,67	14.908,55	70.460,51	5.989,14	17.051,44	2.424,24	438,92	25.903,75	96.364,26	12	96.364,26	38.545.704,48	41.098.391,65
2029		13^	3.556,69	1.072,64		4.629,33	393,49	1.120,30	202,02	36,58	1.752,39	6.381,72	13^	6.381,72	2.552.687,18		
Magistrato ordinario dalla prima valutazione di professionalità HH04	2030	7	0	58.297,00	13.825,42	14.908,55	87.030,97	7.397,63	21.061,49	3.311,27	471,45	32.241,84	119.272,81	7	69.575,81	27.830.323,18	51.284.755,16
	2030	5	1	59.234,00	13.825,42	14.908,55	87.967,97	7.477,28	21.288,25	3.364,49	471,45	32.601,46	120.569,43	5	50.237,26	20.094.905,70	
	2030		13^	4.936,17	1.152,12		6.088,29	517,50	1.473,36	280,37	39,29	2.310,53	8.398,82	13^	8.398,82	3.359.526,28	
	2031	12	1	59.234,00	13.825,42	14.908,55	87.967,97	7.477,28	21.288,25	3.364,49	471,45	32.601,46	120.569,43	12	120.569,43	48.227.773,68	51.587.299,96
	2031		13^	4.936,17	1.152,12		6.088,29	517,50	1.473,36	280,37	39,29	2.310,53	8.398,82	13^	8.398,82	3.359.526,28	
	2032	7	1	59.234,00	13.825,42	14.908,55	87.967,97	7.477,28	21.288,25	3.364,49	471,45	32.601,46	120.569,43	7	70.332,17	28.132.867,98	52.515.240,26
	2032	5	2	62.586,87	13.825,42	14.908,55	91.320,84	7.762,27	22.099,64	3.554,93	471,45	33.888,30	125.209,14	5	52.170,47	20.868.189,29	
	2032		13^	5.215,57	1.152,12		6.367,69	541,25	1.540,98	296,24	39,29	2.417,77	8.785,46	13^	8.785,46	3.514.183,00	
	2033	12	2	62.586,87	13.825,42	14.908,55	91.320,84	7.762,27	22.099,64	3.554,93	471,45	33.888,30	125.209,14	12	125.209,14	50.083.654,29	53.597.837,28
	2033		13^	5.215,57	1.152,12		6.367,69	541,25	1.540,98	296,24	39,29	2.417,77	8.785,46	13^	8.785,46	3.514.183,00	
	2034	7	2	62.586,87	13.825,42	14.908,55	91.320,84	7.762,27	22.099,64	3.554,93	471,45	33.888,30	125.209,14	7	73.038,66	29.215.465,00	54.525.774,82
	2034	5	3	65.939,73	13.825,42	14.908,55	94.673,70	8.047,26	22.911,04	3.745,38	471,45	35.175,12	129.848,82	5	54.103,68	21.641.470,56	
	2034		13^	5.494,98	1.152,12		6.647,10	565,00	1.608,60	312,11	39,29	2.525,00	9.172,10	13^	9.172,10	3.668.839,25	
	2035	12	3	65.939,73	13.825,42	14.908,55	94.673,70	8.047,26	22.911,04	3.745,38	471,45	35.175,12	129.848,82	12	129.848,82	51.939.529,35	
2035		13^	5.494,98	1.152,12		6.647,10	565,00	1.608,60	312,11	39,29	2.525,00	9.172,10	13^	9.172,10	3.668.839,25	55.608.368,61	

La relazione tecnica riporta, altresì, nelle tabelle a seguire il calcolo del differenziale complessivo riferito al periodo 2025-2035.

(euro)

Concorso indetto con DM 18 ottobre 2022			
	400 unità	400 unità	
anno	 tirocinio 18 mesi	 tirocinio 12 mesi	 differenziale
2025	30.320.290	30.320.290	
2026	36.256.922	39.649.724	3.392.802
2027	39.649.724	39.649.724	
2028	40.429.776	41.098.392	668.616
2029	51.284.756	51.284.756	
2030	51.587.300	51.587.300	
2031	52.515.241	52.515.241	
2032	53.597.838	53.597.838	
2033	54.525.775	54.525.775	
2034	57.618.906	57.618.906	
2035			

(euro)

Concorso indetto con DM 09 ottobre 2023			
	400 unità	400 unità	
anno	 tirocinio 18 mesi	 tirocinio 12 mesi	 differenziale
2025			
2026	30.320.290	30.320.290	
2027	36.256.922	39.649.724	3.392.802
2028	39.649.724	39.649.724	
2029	40.429.776	41.098.392	668.616
2030	51.284.756	51.284.756	
2031	51.587.300	51.587.300	
2032	52.515.241	52.515.241	
2033	53.597.838	53.597.838	
2034	54.525.775	54.525.775	
2035	57.618.906	57.618.906	

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le norme in esame dispongono, in via straordinaria e in deroga a quanto previsto dal decreto legislativo n. 26 del 2006, la riduzione da diciotto a dodici mesi della durata del tirocinio dei magistrati ordinari con riguardo ai concorsi banditi per il loro reclutamento fino al 2023. Nello specifico, la norma prevede l'applicazione alle procedure concorsuali del 2023 del comma 381 dell'articolo 1 della legge n. 197 del 2022 che, con riferimento ai relativi concorsi banditi nel 2019 e nel 2021, ha

disposto in termini analoghi alla norma in esame (comma 4-*bis*). A tal fine è autorizzata la spesa di euro 3.392.802 per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e di euro 668.616 per ciascuno degli anni 2028 e 2029, cui si provvede mediante riduzione per euro 3.392.802 annui a decorrere dal 2026 delle proiezioni del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2024-2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento di competenza del Ministero della giustizia (comma 4-*ter*).

Al riguardo, preso atto dei dati e dei parametri forniti dalla relazione tecnica che consentono di verificare e confermare gli importi della spesa autorizzata dalla norma – importi che appaiono per altro sostanzialmente confrontabili con quelli quantificati dalla relazione tecnica relativa alla legge n. 197 del 2022 con riferimento al comma 381 - si osserva che la riduzione della durata del tirocinio appare suscettibile di prefigurare un'accelerazione della progressione di carriera del personale di magistratura interessato; tanto premesso, appare opportuno acquisire un chiarimento in merito alla distribuzione dei relativi oneri in un orizzonte almeno decennale, ai sensi di quanto previsto dalla legge di contabilità e finanza pubblica. Infine, nel rilevare che l'accantonamento del Fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero della giustizia reca le occorrenti disponibilità, si evidenzia una discrasia tra la durata dell'onere risultante dalla disposizione e dalla relazione tecnica, limitata al solo quadriennio 2026-2029, e quella della relativa copertura finanziaria, di carattere permanente a decorrere dal 2026.

ARTICOLO 11, comma 5-*bis* (Em. 11.34)

Proroga in materia di notificazioni eseguite dagli avvocati

La norma proroga, dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2024, l'applicazione dell'articolo 4-*ter* del decreto-legge n. 51 del 2023 che consente agli avvocati di effettuare, con modalità ordinarie, le notificazioni degli atti nei procedimenti civili nel caso in cui la notificazione telematica a mezzo di posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato non sia possibile o non abbia esito positivo per causa imputabile al destinatario¹¹ (comma 5-*bis*).

All'articolo 4-*ter* del decreto-legge n. 51 del 2023 non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica.

¹¹ E la notificazione si perfeziona, per il soggetto notificante, nel momento in cui è generata la ricevuta di accettazione della notificazione dallo stesso inviata.

La relazione tecnica riferisce che dal punto di vista finanziario la norma possiede carattere ordinamentale e non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La relazione tecnica precisa, inoltre, che la norma proroga delle disposizioni di cui all'articolo 4-*ter* del decreto-legge n. 51 del 2023 al fine di assicurare la regolarità delle notifiche via PEC eseguite dagli avvocati anche oltre il termine del 31 dicembre 2023, data di scadenza di tale disposizione. Tale norma è intervenuta sulla disciplina delle notifiche eseguite dagli avvocati contenuta nella legge n. 53 del 1994 e, in particolare, sul completamento della singola notifica in caso di esito negativo della PEC. L' articolo 3-*ter* della legge n. 53 citata prevede, per l'ipotesi appunto di mancato recapito per causa imputabile al destinatario, il perfezionamento della notifica attraverso l'inserimento dell'atto da notificare nella cosiddetta "area web riservata", prevista e disciplinata dall'articolo 359 del Codice della crisi d'impresa di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019. Il meccanismo di notifica è stato dunque ancorato a quello previsto per le notifiche dei ricorsi per l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti delle imprese insolventi istituito presso le Camere di commercio. Tuttavia, le previsioni dell'articolo 359 del Codice della crisi d'impresa non sono state attuate, non essendo stato adottato il decreto Ministro delle imprese e del *made in Italy* previsto dal comma 2 dello stesso articolo 359. La mancata adozione del decreto non ha inciso sulla corretta attuazione della riforma in materia di insolvenza di cui alla *milestone* M1-C1. Il Codice della crisi d'impresa contiene un meccanismo di perfezionamento della notifica in mancanza dell'area *web* attraverso il quale è assicurata comunque la celere ed efficace conclusione del procedimento di conoscibilità dei ricorsi per l'apertura della liquidazione giudiziale (articolo 361 CCII). Per tale ragione il decreto di cui al citato articolo 359 non è stato considerato tra gli atti attuativi della riforma. Dalla mancata realizzazione dell'area *web* riservata è sorta l'esigenza di introdurre la disposizione da prorogare, con la quale, per evitare intralci alla regolare instaurazione o prosecuzione dei processi civili, è stato chiarito che, in caso di mancato recapito della PEC per causa imputabile al destinatario, il difensore può eseguire la notifica con le modalità ordinarie (e che il tentativo di notifica vale, per il soggetto notificante, ai fini del perfezionamento della notifica evitando, ad esempio, il maturare di scadenze a suo carico). La proroga proposta quindi continuerebbe ad assicurare il buon esito delle notifiche via PEC e ad evitare l'insorgere di ostacoli procedurali al regolare funzionamento del processo, così ponendosi in linea con gli obiettivi PNRR sulla efficace attuazione della riforma del processo civile e sullo smaltimento dei procedimenti arretrati. La disposizione è infine provvisoria in quanto destinata ad operare sino all'entrata in vigore del decreto correttivo alla riforma del processo civile, nel quale è previsto il perfezionamento della notifica degli atti non recapitati via PEC attraverso un meccanismo di deposito curato e gestito dal Ministero della giustizia.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che la norma in esame proroga, dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2024, l'applicazione dell'articolo 4-*ter* del decreto-legge n. 51 del 2023 che consente agli avvocati di effettuare, con modalità ordinarie,

le notificazioni degli atti nei procedimenti civili nel caso in cui la notificazione telematica a mezzo di posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato non sia possibile o non abbia esito positivo per causa imputabile al destinatario.

In proposito non si hanno osservazioni da formulare, tenuto conto della natura ordinamentale della disposizione, evidenziata anche dalla relazione tecnica, e considerato che alla norma oggetto di proroga non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica.

ARTICOLO 11, comma 5-ter (Em. 11.34)

Disposizioni in materia di crisi d'impresa

La norma proroga, dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2024, l'applicazione del comma 3 dell'articolo 38 del decreto-legge n. 13 del 2023 che, nel testo vigente, prevede che fino al 31 dicembre 2023, in sede di composizione negoziata, l'imprenditore possa depositare, in luogo delle certificazioni relative ai debiti tributari e contributivi e ai premi assicurativi, rilasciate da Agenzia delle entrate, Inps e Inail, una dichiarazione sostitutiva con la quale lo stesso attesti di aver fatto richiesta delle medesime certificazioni almeno 10 giorni prima dalla presentazione dell'istanza di nomina dell'esperto (comma 5-ter).

Al comma 3 dell'articolo 38 del decreto-legge n. 13 del 2023 non sono ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica ribadisce il contenuto della norma e riferisce che, dal punto di vista finanziario, questa possiede carattere ordinamentale e non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ai relativi adempimenti si potrà provvedere nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Viene, inoltre evidenziato che, come già rilevato, in sede di relazione tecnica relativa all'articolo 38, comma 3, del decreto-legge n. 13 del 2023, la disposizione non comporta effetti, in quanto l'assenza delle informazioni contenute nelle certificazioni non crea problemi ai fini della valutazione, demandata all'esperto, della perseguibilità del risanamento, in quanto l'interoperabilità delle banche dati dei medesimi enti con la piattaforma telematica nazionale, prevista dall'articolo 14 del Codice della crisi, consente agevolmente l'estrazione dei dati relativi ai debiti fiscali e previdenziali dell'impresa che ha chiesto l'avvio delle trattative. La relazione tecnica segnala, altresì, che la disposizione contiene la proroga di una misura adottata nella primavera del 2023, su richiesta della Commissione europea, proprio al fine di incentivare il ricorso alla composizione negoziata che veniva ritenuto uno strumento poco utilizzato e quindi poco efficace. La stessa assicura,

inoltre, che tale disposizione non incide sulla riforma 1.6 “Riforma del quadro in materia di insolvenza” di cui alla Missione 1 Componente 1 del PNRR, ma al contrario, rappresenta una delle ulteriori misure che, dopo l'entrata in vigore del Codice della crisi, si sono rese necessarie per il raggiungimento degli obiettivi in materia di insolvenza. A conferma di ciò, nella predisposizione dell'intervento correttivo in corso è previsto il suo inserimento all'interno del Codice così che tale modalità di accesso rapido alle trattative entri a sistema. La disposizione, peraltro, completa l'esistente meccanismo di scambio di informazioni e dati tra esperto e creditori pubblici realizzato sulla piattaforma telematica nazionale della Composizione negoziata, in quanto accelera il ricorso a tale percorso, e quindi il percorso di risanamento, anche considerato che le informazioni autocertificate possono essere rapidamente verificate dall'esperto una volta nominato.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che la norma in esame proroga, dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2024, l'applicazione del comma 3 dell'articolo 38 del decreto-legge n. 13 del 2023 ai sensi del quale, in sede di composizione negoziata, l'imprenditore può depositare, in luogo delle certificazioni relative ai debiti tributari e contributivi e ai premi assicurativi, rilasciate da Agenzia delle entrate, Inps e Inail, una dichiarazione sostitutiva con la quale lo stesso attesti di aver fatto richiesta delle medesime certificazioni almeno 10 giorni prima dalla presentazione dell'istanza di nomina dell'esperto (comma 5-ter). In proposito non si hanno osservazioni da formulare tenuto conto della natura ordinamentale della disposizione e degli elementi informativi forniti dalla relazione tecnica nonché del fatto che alla norma oggetto di proroga non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica.

ARTICOLO 11, comma 6-bis (Em. 11.34)

Comandi e distacchi del personale dell'amministrazione della giustizia

La norma modifica l'articolo 4, comma 2, del decreto-legge n. 168 del 2016, prorogando dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2024, il divieto di comando, distacco o assegnazione ad altre amministrazioni del personale non dirigenziale dell'amministrazione della giustizia, salvo che vi sia il nulla osta dell'amministrazione stessa (comma 6-bis).

Si rammenta che il medesimo termine era stato più volte prorogato in precedenza e da ultimo dall'[articolo 8, comma 4, del decreto-legge n. 198 del 2022](#). La relazione tecnica allegata al citato decreto-legge non

aveva ascritto effetti finanziari al differimento del termine in questione dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023.

La relazione tecnica ribadisce il contenuto della norma, ne evidenzia la *ratio* e le finalità ed afferma che dal punto di vista finanziario tale disposizione, di natura ordinamentale, non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione, si osserva che la norma proroga, dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2024, la disposizione di cui al comma 2 dell'articolo 4 del decreto-legge n. 168 del 2016, che vieta il comando, il distacco o l'assegnazione ad altre amministrazioni di personale non dirigenziale dell'amministrazione della giustizia, in assenza di nulla osta da parte dell'amministrazione stessa (comma 6-*bis*). Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare tenuto conto della natura ordinamentale della disposizione, evidenziata anche dalla relazione tecnica, e considerato che alla norma oggetto di proroga e ad analoghe precedenti proroghe non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica.

ARTICOLO 11, comma 6-*ter* (Em. 11.34)

Disposizioni in materia di mobilità volontaria di personale tra pubbliche amministrazioni

La norma proroga, dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2024, la disapplicazione, nei confronti del personale dell'Amministrazione della giustizia, di talune misure¹² agevolative della mobilità volontaria di personale tra amministrazioni diverse¹³ (comma 6-*ter*).

Più specificamente, le misure agevolative di cui si tratta sono state introdotte dall'articolo 3, comma 7, del decreto-legge n. 80 del 2021, ai sensi del quale non è richiesto il nulla osta dell'amministrazione di appartenenza per il passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse.

In seguito, l'articolo 14, comma 12-*ter*, del medesimo decreto-legge n. 80 del 2021 ha escluso l'applicabilità delle predette misure per il personale del Ministero della giustizia. All'articolo 14, comma 12-*ter*, del decreto-legge n. 80 del 2021, da ultimo prorogato dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023 dall'articolo 8, comma 4-*bis*, del decreto-legge n. 198 del 2022, non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica.

¹² Di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto-legge n. 80 del 2021

¹³ Di cui all'articolo 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001.

La relazione tecnica ribadisce il contenuto della norma ed afferma che dal punto di vista finanziario tale disposizione, di natura ordinamentale, non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La relazione tecnica precisa, altresì, che la norma, coerentemente con le misure assunzionali perseguite dal Ministero della giustizia nell'ambito dell'attuazione del PNRR e al fine di non vanificare le professionalità acquisite, prevede che al personale dell'Amministrazione della giustizia non si applichino le misure di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto-legge n. 80 del 2021 che prevedono la non necessità del nulla osta dell'amministrazione di appartenenza per il passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse, di cui all'articolo 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001. Nello specifico, l'impegno per il conseguimento degli obiettivi previsti dal PNRR in ambito giustizia impone di tutelare ulteriormente l'integrità delle risorse umane assunte a tal fine, estendendo per un altro anno la norma di salvaguardia contenuta nell'articolo 14, comma 12-ter, del decreto-legge n. 80 del 2021.

In merito ai profili di quantificazione, si osserva che la norma proroga, dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2024, la disposizione di cui all'articolo 14, comma 12-ter, del decreto-legge n. 80 del 2021, che prevede la non applicazione nei confronti del personale dell'Amministrazione della giustizia di talune misure agevolative della mobilità volontaria di personale tra amministrazioni pubbliche diverse. In proposito, non si formulano osservazioni, giacché alla norma oggetto di proroga e al precedente intervento che ne ha differito l'applicazione fino al 2023 (articolo 8, comma 4-bis del decreto-legge n. 198 del 2022) non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica.

ARTICOLO 17-bis (Emendamento 17.017)

Disposizioni relative agli eventi sismici dell'Area Etnea

Le norme prevedono che il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente all'evento sismico del 26 dicembre 2018, di cui all'articolo 57, comma 8, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, è ulteriormente prorogato, senza soluzione di continuità, dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2024. Alle conseguenti attività si fa fronte a valere sulle risorse già stanziata per l'emergenza, che sono integrate nel limite di ulteriori 1,7 milioni di euro per l'anno 2024, da assegnare con deliberazione del Consiglio dei ministri adottata ai sensi dell'articolo 24, comma 2, del codice della protezione civile di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, a valere sulle risorse del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del medesimo decreto legislativo n. 1 del 2018.

Si rammenta che il predetto termine è stato prorogato al 31 dicembre 2021 nell'ambito delle risorse già rese disponibili in occasione della dichiarazione dello stato di emergenza (articolo 57, comma 8, del decreto-legge n. 104 del 2020), poi al 31 dicembre 2022, disponendo che alle conseguenti attività si sarebbe fatto fronte nel limite delle risorse già stanziato per l'emergenza (articolo 1, comma 462, della legge di bilancio per il 2022) e infine al 31 dicembre 2023, sempre disponendo che alle conseguenti attività si sarebbe fatto fronte nel limite delle risorse già stanziato per l'emergenza (articolo 1, comma 732, della legge di bilancio per il 2023). Alle citate disposizioni di proroga non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica

La relazione tecnica evidenzia che l'articolo 1, comma 433, legge 30 dicembre 2023, n. 213, ha già prorogato al 31 dicembre 2024, tra l'altro, i termini di operatività del Commissario straordinario e della gestione straordinaria per la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori dei comuni della Città metropolitana di Catania colpiti dall'evento sismico del 26 dicembre 2018. La proposta normativa precisa il differimento al 31 dicembre 2024, senza soluzione di continuità e, dunque, a far data dal 1° gennaio 2024, anche del termine di scadenza del relativo stato di emergenza.

La relazione tecnica evidenzia che, a fronte dell'importo di 47 milioni di euro - pari alle risorse emergenziali complessivamente stanziato - integralmente programmato e approvato dal Dipartimento della protezione civile, è stata accertata un'economia di piano pari a 1.304.895,28 di euro, riprogrammabile, previa rimodulazione del piano, a copertura parziale dei costi del CAS 2024.

La sigla, non sciolta nella relazione tecnica, dovrebbe fare riferimento al "contributo di autonoma sistemazione", ossia del contributo per l'autonoma sistemazione ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata distrutta in tutto o in parte, ovvero sia stata sgomberata.

Il CAS 2024, secondo la relazione tecnica, risulta l'unica voce emergenziale per cui si segnala il permanere delle esigenze, non essendo stati comunicati ulteriori e differenti fabbisogni: gli oneri complessivi per il CAS 2024 sono stimati dalla relazione tecnica, in via del tutto prudenziale, nel limite massimo di tre milioni di euro, e sono parametrati sulle annualità precedenti.

La relazione tecnica chiarisce che alle predette esigenze si fa fronte con le risorse sopra citate già stanziato per l'emergenza e ancora disponibili, che sono integrate nel limite di ulteriori 1,7 milioni di euro per l'anno 2024, da assegnare con deliberazione del Consiglio dei ministri adottata ai sensi dell'articolo 24, comma 2, del codice della protezione civile di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 a valere sulle risorse del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del medesimo decreto legislativo n. 1 del 2018.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che le norme prorogano, dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2024, il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente

all'evento sismico del 26 dicembre 2018 che ha colpito l'area intorno a Catania, e incrementano le risorse stanziare per l'emergenza di 1,7 milioni di euro per l'anno 2024, provvedendo ai relativi oneri a valere sulle risorse del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del medesimo decreto legislativo n. 1 del 2018. La relazione tecnica informa che le risorse stanziare e quelle tuttora disponibili per la gestione dell'emergenza sono idonee a fronteggiare le spese che dovranno essere sostenute dalla gestione commissariale nel 2024. In proposito, nel prendere atto delle informazioni fornite dalla relazione tecnica, appare necessaria un'assicurazione da parte del Governo in merito al fatto che le risorse utilizzate a copertura risultino effettivamente disponibili e che il loro utilizzo non pregiudichi la realizzazione di altri interventi previsti a valere sulle risorse stesse.